



Sistemassociati

CIRCOLARE DI STUDIO

anno 2023



seguici su LinkedIn



sistemassociati.it/blog



sistemassociati.it

CIRCOLARE SETTIMANALE

NUMERO 9 DEL 10 MARZO 2023

LA SETTIMANA IN BREVE

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 2

LA SCHEDA INFORMATIVA

- **SALDO E UTILIZZO CREDITO IVA 2022**

Entro il 16 marzo 2023 dovrà essere effettuato il versamento del saldo IVA relativo all'anno 2022 che risulta dalla dichiarazione IVA. La scadenza di pagamento può essere differita ai termini previsti per il pagamento del saldo delle imposte dirette, usufruendo anche dell'ulteriore differimento di 30 giorni. In questi casi occorrerà versare la maggiorazione dello 0,40%. Il versamento potrà essere eseguito in un'unica soluzione oppure a rate, applicando gli interessi dello 0,33% mensili. Di seguito un riepilogo dei principali adempimenti e novità.

Pagina 6

- **ENTI DEL TERZO SETTORE: TRASMISSIONE EROGAZIONI LIBERALI**

Entro il 16.03.2023 gli enti del terzo settore (ETS) comunicano all'Agenzia delle entrate i dati riguardanti le erogazioni liberali in denaro ricevute da persone fisiche, nel periodo di imposta 2022, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. La comunicazione è obbligatoria per i soggetti con volume di ricavi superiore a 220.000 euro. Si analizzano le principali novità e le modalità di invio della comunicazione.

Pagina 14

- **FONDO NUOVE COMPETENZE 2022 - 2023**

La legge di conversione del decreto Milleproroghe - tra le novità - ha prorogato per tutto il 2023 l'operatività del Fondo Nuove Competenze anche incrementandone le risorse disponibili. Per tutto il 2023, dunque, potranno essere aperte nuove finestre di accesso alla misura. Inoltre, l'ANPAL, con un nuovo decreto del 24 febbraio scorso, ha posticipato i termini dal 28 febbraio al 27 marzo 2023, sia per la stipula degli accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro per realizzare percorsi formativi, sia per la presentazione delle domande.

Pagina 18

AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

- **CREDITI D'IMPOSTA ACQUISTO DI PRODOTTI ENERGETICI 2022: COMUNICAZIONE ENTRO IL 16 MARZO 2023**

Nel corso del 2022 sono stati introdotti diversi crediti d'imposta per attenuare i rincari delle spese di energia e gas gravanti sulle imprese. L'Agenzia delle Entrate ha definito il contenuto e le modalità di trasmissione della Comunicazione dei crediti d'imposta

maturati nel 2022 in relazione alle spese sostenute per l'acquisto dei prodotti energetici. In particolare, le imprese beneficiarie che intendono utilizzare in compensazione i crediti d'imposta maturati nel 2022, dovranno presentare un'apposita comunicazione alle Entrate entro il 16.03.2023. Il modello di Comunicazione è stato successivamente aggiornato a seguito della proroga al 30.06.2023 del termine di utilizzo del credito d'imposta carburante relativo al terzo trimestre 2022 a favore delle imprese agricole / della pesca. Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo nel dettaglio il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione.

Pagina 22

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 30

SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 10.03.2023 AL 24.03.2023**

Pagina 31

LA SETTIMANA IN BREVE

Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Tassa annuale vidimazione libri sociali 2023 entro il 16 marzo

Entro il 16 marzo 2023 le società di capitali devono effettuare il versamento della tassa annuale di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali per l'anno 2023.

Le **modalità di versamento** sono distinte a seconda che la società si trovi nel primo anno di attività o in un anno di attività successivo al primo.

In particolare:

- ◆ il versamento per gli anni successivi al primo va effettuato entro il 16 marzo dell'anno di riferimento utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, indicando il codice tributo "7085 - Tassa annuale vidimazione libri sociali", e indicando, oltre all'importo, l'anno per il quale versamento viene eseguito, cioè il periodo di riferimento;
- ◆ il versamento relativo all'anno di inizio attività (società di capitali costituita dal 1° gennaio 2023) va effettuato utilizzando il bollettino di c/c postale n. 6007 intestato all'Ufficio delle Entrate - Centro Operativo di Pescara, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini IVA (modello AA7/10), su cui vanno riportati anche gli estremi di versamento.

5x1000: via alle domande 2023 per Onlus e ASD

L'Agenzia delle Entrate ha reso noto il **calendario delle date per l'iscrizione al 5x1000 da parte delle Onlus e delle ASD**.

In particolare, **dall'8 marzo e fino all'11 aprile 2023**, le Onlus e le associazioni sportive dilettantistiche possono presentare domanda per accedere al riparto del contributo 5x1000. Sono disponibili sul sito dell'Agenzia anche:

- ◆ l'elenco permanente delle Onlus accreditate per il 2023 per consultazione,
- ◆ l'applicativo per l'iscrizione delle Onlus ([qui il modello](#)),
- ◆ quello per l'iscrizione delle associazioni sportive dilettantistiche (scaricabile anche dal sito del CONI ([qui il modello](#))).

Viene specificato inoltre che:

- ◆ **gli elenchi provvisori degli enti iscritti saranno pubblicati** dall'Agenzia delle Entrate (per le Onlus) e dal Coni (per le associazioni sportive dilettantistiche) **entro il 20 aprile 2023**.
- ◆ **Le correzioni** di eventuali errori possono essere richieste, **non oltre il 2 maggio**.
- ◆ **La versione definitiva** degli elenchi dei soggetti iscritti verrà pubblicata **entro il 10 maggio 2023**.

Corrispettivi telematici tardivi: possibile rimediare entro il 31.03

Con [Provvedimento n° 61196 del 6 marzo](#) le Entrate ricordano **l'adempimento spontaneo per i soggetti titolari di partita IVA per i quali emergano** tardività nella trasmissione delle fatture elettroniche e dei corrispettivi giornalieri telematici.

L'Agenzia delle Entrate sta trasmettendo le comunicazioni al domicilio digitale dei singoli contribuenti con le seguenti informazioni (disponibili anche nel cassetto fiscale dello stesso contribuente):

- ◆ l'elenco delle fatture emesse oltre i termini
- ◆ l'elenco dei corrispettivi giornalieri telematici che risultano trasmessi oltre i termini previsti dalla normativa vigente

I contribuenti che abbiano avuto tali comunicazioni possono, direttamente o per il tramite di intermediario autorizzato, richiedere informazioni o segnalare elementi all'agenzia e possono regolarizzare le anomalie formali entro il 31 marzo con le riduzioni sanzionatorie previste dalla tregua fiscale 2023.

Tasso per le agevolazioni alle imprese aggiornato al 1° marzo 2023

È stato pubblicato nella G.U. del 6 marzo 2023 il Decreto ministeriale del 1° marzo 2023 del Ministero delle imprese e del Made in Italy che, come ogni anno, stabilisce **l'aggiornamento del tasso** da applicare **per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione** ai fini della concessione ed erogazione **delle agevolazioni a favore delle imprese**.

Si ricorda che, come previsto dall'articolo 2, comma 2, del Dlgs 123/1998, l'aggiornamento del tasso viene effettuato su base annua ma anche in ogni caso in cui il tasso medio, calcolato nei tre mesi precedenti, si discosti di più del 15 % dal tasso vigente in quel momento.

Posto che la Commissione europea ha ufficializzato l'aggiornamento, dal 1° marzo 2023, del **tasso base nella misura del 3,06 per cento**, il Ministero stabilisce che dalla stessa data il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione delle agevolazioni alle imprese **è pari al 4,06 per cento**.

730: quando spetta la detrazione per spese di procreazione assistita

Tra le spese mediche detraibili nel Modello 730 ai sensi della lett. c) comma 1 dell'art 15 del TUIR vi sono le spese per la procreazione assistita.

In particolare, come precisato da ultimo nella Circolare n. 7 luglio 2022 n. 24, **la spesa per gli interventi di procreazione medicalmente assistita PMA è detraibile** dal soggetto intestatario della fattura. **In caso di fattura cointestata**, chiarisce il documento di prassi, **la spesa è detraibile nella misura del 50% da ciascuno**.

La detrazione d'imposta spetta per:

- ◆ **prestazioni di crioconservazione di ovociti e degli embrioni effettuate nell'ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita**, disciplinata dalla legge 19 febbraio 2004, n. 40 **effettuato nelle strutture autorizzate** (dal documento di spesa deve risultare la descrizione della prestazione resa e l'iscrizione della struttura nell'apposito Registro istituito presso l'Istituto Superiore di Sanità);
- ◆ **trattamento di iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo (ICSI)**, nell'ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita.

È necessario controllare e conservare i seguenti documenti:

- ◆ ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall'ospedale, dal centro sanitario o dallo specialista
- ◆ ricevuta fiscale o fattura relativa al ticket se la prestazione è resa nell'ambito del SSN

- ◆ se la prestazione non è resa da strutture pubbliche o private accreditate al SSN l'utilizzo di sistemi di pagamento "tracciabili" può essere attestato mediante l'annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme
- ◆ in mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta del pagamento effettuato tramite carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni.

Incentivi Autotrasporto: dal 15.03 domande per mezzi ecologici

Dal prossimo 15 marzo partono le domande per gli incentivi stabiliti dal DM 18 novembre 2021 n 461, con risorse pari a 10 milioni di euro, per l'acquisto di mezzi ad elevata sostenibilità ecologica ad alimentazione alternativa. La norma ha stanziato 50 milioni di euro ripartiti in 6 periodi lungo l'arco temporale 2021-2026: in questo secondo periodo di incentivazione le risorse ammontano a 10 milioni e sarà possibile presentare le istanze nel periodo compreso tra il 15 marzo ed il 28 aprile 2023.

Gli incentivi dipendono dalla tipologia e dalla massa complessiva del veicolo e vanno da:

- ◆ un **minimo di 4.000 euro** per quelli ibridi di massa complessiva da 3,5 a 7 tonnellate
- ◆ **fino a 24.000 euro** per quelli elettrici oltre le 16 tonnellate.

A questi importi si aggiunge un contributo di 1.000 euro in caso di contestuale rottamazione di un veicolo diesel.

Sarà possibile presentare istanza, che avrà validità di prenotazione, tramite posta elettronica certificata dell'impresa richiedente a ram.investmentielevatasostenibilita@legalmail.it. In ciascun periodo ogni impresa ha diritto di presentare una sola domanda.

Nella fase di rendicontazione tutti i soggetti che hanno presentato domanda hanno l'onere di fornire la prova del perfezionamento dell'investimento.

*Concludiamo informando che il Ministero del lavoro, in risposta ad un quesito del Forum Terzo settore, ha confermato che ai fini del **requisito dell'anzianità minima di iscrizione pari a 6 mesi** richiesta per la possibilità di **stipulare le convenzioni di ODV e APS con pubbliche amministrazioni**, sono **validi anche i periodi di iscrizione ai registri previgenti al nuovo RUNTS**.*

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti

Loro Sedi**OGGETTO: SALDO E UTILIZZO CREDITO IVA 2022**

Entro il **16 marzo 2023** dovrà essere effettuato il **versamento del saldo IVA relativo all'anno 2022** che risulta dalla dichiarazione IVA. La scadenza di pagamento può essere **differita** ai termini previsti per il pagamento del **saldo delle imposte dirette**, usufruendo anche dell'ulteriore differimento di **30 giorni**. In questi casi occorrerà versare la **maggiorazione** dello **0,40%**.

Il versamento potrà essere eseguito in un'**unica soluzione** oppure **a rate**, applicando gli **interessi** dello **0,33% mensili**.

Inoltre, a partire **dal 1° gennaio 2023** è possibile **utilizzare in compensazione il credito IVA 2022**, pur con **alcune limitazioni** legate all'**ammontare del credito utilizzabile**. In caso di presentazione del **modello F24** con compensazione, è necessario utilizzare i **servizi telematici** dell'Agenzia delle Entrate (**Entratel/Fisconline**), indipendentemente dall'ammontare compensato. Di seguito un riepilogo dei principali adempimenti e novità.

SALDO E UTILIZZO CREDITO IVA 2022	
PREMESSA	<p>Entro il 16.03.2023 deve essere versata, da parte dei soggetti passivi Iva, l'Iva a debito che risulta dalla dichiarazione IVA 2023, per l'anno d'imposta 2022.</p> <p>Il versamento è dovuto se l'importo indicato¹ nella dichiarazione annuale è superiore a € 10,33 (10,00 per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>VL38 TOTALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 - VL35 + VL36) ,00</p> </div> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;"> <pre> graph LR A[SALDO IVA ANNUALE 2022] --> B[Importo di cui al Rigo VL38 del Quadro VL del modello Iva 2023] </pre> </div>
TERMINI DI VERSAMENTO SALDO IVA 2022	<p>Il versamento del saldo IVA 2022 è unico ed è fissato, come già anticipato, al 16.03.2023. Si tenga presente però che anche se unico, tale termine di versamento può essere differito al termine fissato per il saldo delle imposte sui redditi (IRPEF o IRES).</p> <p>Il versamento differito alla scadenza prevista per il saldo delle imposte dirette deve essere maggiorato dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.03.</p>

¹ al rigo VL38.

	<p>Se si usufruisce dell'ulteriore differimento di 30 giorni occorre maggiorare l'importo di un ulteriore 0,40%.</p>																									
RATEIZZAZIONE	<p>L'importo dovuto può essere versato:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ in un'unica soluzione; ◆ in forma rateale. <p>Nel caso in cui il contribuente decida di rateizzare, la scelta va effettuata direttamente nel momento del versamento con il modello F24.</p> <p>Il numero di rate può essere scelto in totale libertà dal contribuente tenendo conto del fatto che il pagamento delle rate deve concludersi necessariamente entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.</p> <p>Considerando che il termine per il versamento del saldo IVA è quello del 16 marzo, sarà possibile per il contribuente optare per un numero di rate che va da un minimo di 2 ad un massimo di 9, dal 16 marzo al 16 novembre.</p> <p> Il contribuente che rateizza il versamento del saldo IVA deve corrispondere un interesse pari allo 0,33% mensile.</p> <p>Nel caso in cui, oltre alla rateizzazione, si scelga di versare nei termini previsti per il versamento del saldo delle imposte dirette, gli interessi dello 0,33% mensili, dovuti alla rateizzazione, saranno calcolati sull'importo del saldo IVA già maggiorato dello 0,40%.</p> <p>Di seguito si fornisce un riepilogo per le ipotesi di versamento rateale:</p> <table border="1" data-bbox="424 1211 1414 1897"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="background-color: #d9e1f2;">VERSAMENTO SALDO IVA 2022</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #d9e1f2;">IN UNICA SOLUZIONE</th> <th colspan="2" style="background-color: #d9e1f2;">16.03.2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="9" style="background-color: #d9e1f2; text-align: center; vertical-align: middle;">IN FORMA RATEALE (max 9 rate)</td> <td style="text-align: center;">1ª rata</td> <td style="text-align: center;">16.03.2023 (senza interessi)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2ª rata</td> <td style="text-align: center;">17.04.2023² (+ interessi 0,33%)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3ª rata</td> <td style="text-align: center;">16.05.2023 (+ interessi 0,66%)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4ª rata</td> <td style="text-align: center;">16.06.2023 (+ interessi 0,99%)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5ª rata</td> <td style="text-align: center;">17.07.2023³ (+ interessi 1,32%)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6ª rata</td> <td style="text-align: center;">21.08.2023⁴ (+ interessi 1,65%)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">7ª rata</td> <td style="text-align: center;">18.09.2023⁵ (+ interessi 1,98%)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">8ª rata</td> <td style="text-align: center;">17.10.2023 (+ interessi 2,31%)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">9ª rata</td> <td style="text-align: center;">16.11.2023 (+ interessi 2,64%)</td> </tr> </tbody> </table>	VERSAMENTO SALDO IVA 2022			IN UNICA SOLUZIONE	16.03.2023		IN FORMA RATEALE (max 9 rate)	1ª rata	16.03.2023 (senza interessi)	2ª rata	17.04.2023² (+ interessi 0,33%)	3ª rata	16.05.2023 (+ interessi 0,66%)	4ª rata	16.06.2023 (+ interessi 0,99%)	5ª rata	17.07.2023³ (+ interessi 1,32%)	6ª rata	21.08.2023⁴ (+ interessi 1,65%)	7ª rata	18.09.2023⁵ (+ interessi 1,98%)	8ª rata	17.10.2023 (+ interessi 2,31%)	9ª rata	16.11.2023 (+ interessi 2,64%)
VERSAMENTO SALDO IVA 2022																										
IN UNICA SOLUZIONE	16.03.2023																									
IN FORMA RATEALE (max 9 rate)	1ª rata	16.03.2023 (senza interessi)																								
	2ª rata	17.04.2023² (+ interessi 0,33%)																								
	3ª rata	16.05.2023 (+ interessi 0,66%)																								
	4ª rata	16.06.2023 (+ interessi 0,99%)																								
	5ª rata	17.07.2023³ (+ interessi 1,32%)																								
	6ª rata	21.08.2023⁴ (+ interessi 1,65%)																								
	7ª rata	18.09.2023⁵ (+ interessi 1,98%)																								
	8ª rata	17.10.2023 (+ interessi 2,31%)																								
	9ª rata	16.11.2023 (+ interessi 2,64%)																								

² in quanto il 16.04.2023 cade di domenica.

³ dato che anche il 16.07.2023 cade di domenica.

⁴ in quanto il 20.08.2023 cade di domenica. In proposito si ricorda che gli adempimenti e i versamenti fiscali **che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno** possono essere **effettuati entro lo stesso 20 di agosto**.

⁵ dal momento che il 16.09.2023 cade di sabato.

	IN UNICA SOLUZIONE	30.06.2023 + maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese intercorsa tra il 16.03.2023 e la data di versamento (quindi interessi dell'1,60% se il pagamento avviene il 30.06.2023).		
	IN FORMA RATEALE (max 6 rate)	Maggiorazione del saldo Iva 2022 dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese intercorsa tra il 16.03.2023 e la data di versamento e poi suddivisione in rate mensili di uguale importo da versare:		
		1ª rata	30.06.2023 (senza interessi di rateazione)	
		Rate successive	Entro il 16 di ogni mese successivo + interessi mensili dello 0,33%	
	Entro il 31.07.2023⁶			
	IN UNICA SOLUZIONE	31.07.2023 + maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese intercorsa tra il 16.03.2023 e la data di versamento (quindi interessi dell'2% se il pagamento avviene il 30.07.2023).		
IN FORMA RATEALE (max 5 rate)	Maggiorazione del saldo Iva 2022 dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese intercorsa tra il 16.03.2023 e la data di versamento e poi suddivisione in rate mensili di uguale importo.			
MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL SALDO IVA	<p>Il versamento dell'IVA deve essere effettuato tramite il modello F24, utilizzando le modalità telematiche, direttamente dal soggetto interessato o tramite intermediario abilitato.</p> <p>È possibile avvalersi dei seguenti servizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ F24 On Line – per i contribuenti che hanno il “pincode” di abilitazione al servizio. Ricordiamo che per poter avere tale servizio è necessario avere un conto corrente in una banca convenzionata con l’Agenzia delle Entrate, sul quale saranno addebitate le somme; ◆ F24 cumulativo – per gli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni che intendono eseguire i versamenti on line delle somme dovute dai loro clienti con addebito diretto sui conti correnti bancari di questi ultimi o sul conto corrente dell’intermediario medesimo; ◆ Sistemi di home/remote banking – tali sistemi sono collegati al circuito Corporate Banking Interbancari (CBI) del sistema bancario o altri sistemi di 			

⁶ in quanto il 30.07.2023 cade di sabato.

home banking offerti dagli istituti di credito o dalle Poste Italiane S.p.A.

Si ricorda che è necessario adottare **alcuni accorgimenti** al momento di versamento tramite modello F24:

- ◆ **qualora il modello F24 sia a saldo zero**, ovvero all'interno dello stesso vengano effettuate compensazioni, **è necessario utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate** (Entratel/Fisconline);
- ◆ qualora il saldo del modello F24 sia a debito, indipendentemente dall'importo, sarà possibile utilizzare due tipologie di servizi: i servizi di home/remote banking; i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Ai fini della compilazione del modello F24 occorrerà indicare all'interno della **Sezione "Erario"**:

- ◆ il **codice tributo "6099"**;
- ◆ il **codice tributo "1668"** per gli interessi rateali;
- ◆ il **numero della rata** che si sta versando **ed il numero totale delle rate** (ad esempio, "0106" per la prima rata di 6, "0101" se si è scelto il versamento in unica soluzione);
- ◆ l'**anno di riferimento "2022"**;
- ◆ l'**importo del saldo IVA dovuto**; in merito occorre segnalare che:
 - ✓ se il versamento è effettuato **in unica soluzione** entro il 16.03.2023: l'importo da indicare va esposto nel modello F24 **arrotondato all'unità di euro** perché è quello risultante dalla dichiarazione Iva annuale;
 - ✓ se il versamento è differito a giugno/luglio e/o è rateizzato: l'importo va esposto nel modello F24 al centesimo di euro.
- ◆ l'**importo del credito disponibile** (ad esempio, IRPEF, IRES, ecc.) **eventualmente utilizzato in compensazione del saldo IVA**.

L'**omesso versamento** del **saldo IVA** può essere regolarizzato attraverso la disciplina del **ravvedimento operoso**⁷ attraverso le seguenti misure:

RAVVEDIMENTO SALDO IVA 2022		
MOMENTO DEL VERSAMENTO TARDIVO	SANZIONE INTERA	RIDUZIONE
Entro 15 giorni	1% GIORNALIERO	1/10
Entro 30 giorni	15%	1/10
Entro 90 giorni	15%	1/9
Entro il termine di presentazione dichiarazione anno della violazione	30%	1/8
Entro il termine di presentazione	30%	1/7

**RAVVEDIMENTO
OMESSO
VERSAMENTO
SALDO IVA 2022**

⁷ di cui all'art. 13 del D.Lgs 472/1997.

	<p>dichiarazione anno successivo della violazione</p>		
	<p>Entro i termini dell'accertamento</p>	<p>30%</p>	<p>1/6</p>
<p>ERRORI SUI VERSAMENTI PERIODICI E CONSEGUENZE</p>	<p>Nel caso in cui, invece, siano stati omessi i versamenti periodici del 2022, tale circostanza avrebbe ripercussioni sul risultato della dichiarazione⁸.</p> <p>Anche in questo caso si può comunque procedere alla regolarizzazione di tali omissioni in precedenza rispetto alla presentazione della dichiarazione IVA – mediante ravvedimento operoso.</p> <p>Nel caso di dichiarazione IVA a debito l'eventuale omissione nel versamento periodico non rileva ai fini del saldo dovuto.</p> <p>Diversamente, nel caso in cui la dichiarazione IVA risulti a credito, gli omessi versamenti periodici hanno conseguenze sull'importo dell'eccedenza annuale.</p>		
<p>CREDITO IVA ANNUALE COMPENSAZIONE E LIMITI</p>	<p>Se dalla dichiarazione Iva 2023 emerge un credito, il contribuente ha la possibilità di optare per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il riporto del credito all'anno successivo, scomputandolo nelle relative liquidazioni periodiche; ◆ il riporto del credito all'anno successivo con utilizzo in compensazione; ◆ la richiesta a rimborso. <p>Vediamo come comportarsi in caso di compensazione.</p> <p>A partire dal 1° gennaio 2023 è possibile utilizzare in compensazione l'eventuale credito IVA 2022.</p> <p>In particolare, se fino a 5.000 euro non ci sono limiti, per compensare importi superiori occorre attendere il 10° giorno successivo alla presentazione della dichiarazione IVA, la quale dovrà essere munita del visto di conformità; questo, però, salvo l'esonero per i sogetti ISA con punteggio 2021 almeno pari a 8 / 8,5 quale media per il 2020 – 2021, per un importo del credito fino a 50.000 euro annui.</p> <p>Si ricorda, inoltre, che in caso di presentazione del modello F24 con compensazione, è necessario utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline), indipendentemente dall'ammontare compensato.</p> <p>Ricordiamo che, in generale, l'utilizzo del credito può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ "verticale" (o "interna"), nel caso in cui il credito venga utilizzato per compensare un debito della stessa imposta (ad esempio IVA con IVA), senza che vi sia alcuna limitazione; ◆ "orizzontale" (o "esterna"), qualora il credito venga utilizzato per compensare 		

⁸ anche se, a seguito dell'introduzione dell'obbligo di comunicare periodicamente i risultati delle liquidazioni mensili/trimestrali (mediante LIPE), l'Agenzia delle Entrate ha modo di riscontrare l'errore anche prima rispetto alla presentazione della dichiarazione annuale.

	<p>un debito relativo a imposte diverse (imposta sui redditi e IVA).</p> <p>Solo in quest'ultimo caso la compensazione è soggetta a limitazioni. Vi è innanzitutto un limite alla compensazione "orizzontale"⁹, che è stato innalzato¹⁰, a decorrere dal 2022 (quindi attualmente a regime), a 2.000.000 euro.</p> <p>Inoltre, l'utilizzo in compensazione del credito IVA annuale può essere effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ dal 1° giorno dell'anno successivo a quello di riferimento¹¹ e fino alla data di presentazione della dichiarazione successiva, per importi inferiori o uguali a 5.000 euro; ◆ dal 10° giorno a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA, munita di visto di conformità, per importi superiori a 5.000 euro¹². <p> Le limitazioni sopra indicate si riferiscono all'importo del credito IVA 2022 utilizzato in compensazione, non invece all'ammontare complessivo risultante dalla dichiarazione annuale.</p> <table border="1" data-bbox="414 898 1423 1249"> <thead> <tr> <th colspan="2">COMPENSAZIONE CREDITO IVA ANNUALE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">FINO A 5.000 EURO</td> <td>Libera compensazione "orizzontale" del credito, fino a 5.000 euro senza attendere la presentazione della dichiarazione</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">OLTRE 5.000 EURO¹³</td> <td>Una volta raggiunto il limite di 5.000 euro, ogni altra compensazione orizzontale può avvenire solo dal 10° giorno successivo alla presentazione della dichiarazione annuale IVA</td> </tr> </tbody> </table>	COMPENSAZIONE CREDITO IVA ANNUALE		FINO A 5.000 EURO	Libera compensazione "orizzontale" del credito, fino a 5.000 euro senza attendere la presentazione della dichiarazione	OLTRE 5.000 EURO ¹³	Una volta raggiunto il limite di 5.000 euro, ogni altra compensazione orizzontale può avvenire solo dal 10° giorno successivo alla presentazione della dichiarazione annuale IVA
COMPENSAZIONE CREDITO IVA ANNUALE							
FINO A 5.000 EURO	Libera compensazione "orizzontale" del credito, fino a 5.000 euro senza attendere la presentazione della dichiarazione						
OLTRE 5.000 EURO ¹³	Una volta raggiunto il limite di 5.000 euro, ogni altra compensazione orizzontale può avvenire solo dal 10° giorno successivo alla presentazione della dichiarazione annuale IVA						
<p style="text-align: center;">SOGGETTI ISA ESONERO VISTO DI CONFORMITÀ</p>	<p>I soggetti ISA che hanno ottenuto dall'elaborazione dell'indice 2021 un punteggio almeno pari a 8 / 8,5 come media per il 2020 – 2021, sono esonerati dall'apposizione del visto di conformità per l'utilizzo del credito IVA di importo non superiore a 50.000 euro annui¹⁴.</p> <p> La soglia di 50.000 euro si riferisce a tutte le richieste di compensazione effettuate nel 2023, cumulativa di tutti i crediti IVA (annuali e trimestrali)¹⁵.</p>						
<p style="text-align: center;">MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO F24</p>	<p>Per un corretto versamento tramite modello F24, i titolari di partita IVA devono ricordare le seguenti regole:</p>						

⁹ Si parla di compensazione "orizzontale" (o "esterna"), qualora il credito venga utilizzato per compensare un debito relativo a imposte diverse (imposta sui redditi e IVA). L'Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 1/E del 15.01.2010, ha precisato che costituisce compensazione "orizzontale" quella che deve essere necessariamente esposta nel modello F24, quindi la compensazione del credito IVA con imposte, contributi, premi o altri versamenti diversi dall'IVA dovuta a saldo, acconto e versamento periodico.

¹⁰ art. 1, comma 72 della Legge 234/2021 ("Legge di Bilancio 2022").

¹¹ ossia a quello a cui la dichiarazione si riferisce.

¹² 50.000 a favore delle start-up innovative, di cui all'art. 25 del D.L. 179/2012, come previsto dall'art. 4 comma 11-novies del D.L. 3/2015.

¹³ 50.000 a favore delle start-up innovative, di cui all'art. 25 del D.L. 179/2012 come previsto dall'art. 4 comma 11-novies del D.L. 3/2015.

¹⁴ art. 9-bis, comma 11, D.L. n. 50/2017.

¹⁵ provvedimento Agenzia delle Entrate n. 143350 del 27.04.2022.

- ◆ in caso di presentazione di un **modello F24 con compensazione**, questo deve essere presentato esclusivamente **mediante i servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline) – **indipendentemente dall'importo residuo del debito**;
- ◆ in caso di presentazione di un **modello F24 senza compensazione**, questo **può essere presentato**:
 - ✓ sia mediante i **servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline),
 - ✓ sia con quelli messi a disposizione dagli **intermediari della riscossione** (remote/home banking).

Modello F24	Modalità di utilizzo del Mod. F24
CON COMPENSAZIONE	Entratel/Fisconline
SENZA COMPENSAZIONE	Entratel/Fisconline Remote/home banking



Da notare che è stata **estesa**¹⁶ la necessità di **presentazione** del **modello F24** tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (**Entratel / Fisconline**) anche per l'**utilizzo in compensazione** di crediti maturati:

- ◆ dai **sostituti d'imposta**;
- ◆ e dai **sogetti non titolari di partita IVA** ("privati").

Si ricorda che l'**Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l'esecuzione dei modelli F24 relativi a compensazioni "a rischio"**. In caso di **sospensione** l'Agenzia delle Entrate **avvisa il contribuente** con apposita ricevuta, contenente anche la **data in cui termina il periodo di sospensione**: se il credito risulta **correttamente utilizzato**, oppure **decorsi 30 giorni** dalla presentazione del modello F24, **il pagamento è eseguito** e le relative compensazioni/versamenti sono considerati eseguiti alla data della loro effettuazione.

Diversamente, le compensazioni/versamenti si considerano **non effettuati**.

UTILIZZO DEL CREDITO IVA 2021

L'**eventuale residuo credito IVA 2021**, risultante dal modello IVA 2022, **può essere utilizzato**, sia nel **2022** che nel successivo **2023, fino a quando non confluisce nel modello IVA 2023**: solo **da questo momento**, infatti, il **credito IVA sarà riferibile al 2022**.

OMESSI VERSAMENTI PERIODICI: RIDUZIONE DEL

Nel caso in cui **versamenti periodici del 2022** siano stati (anche in parte) **omessi**, vi sono conseguenze sul **credito IVA risultante della dichiarazione**¹⁷.
In presenza di un versamento periodico carente, l'importo del **credito**

¹⁶ con l'art. 3, comma 2 del D.L. 124/2019 c.d. "Decreto Collegato alla Finanziaria 2020".

¹⁷ anche se, a seguito dell'introduzione dell'obbligo di comunicare periodicamente i risultati delle liquidazioni mensili/trimestrali (mediante LIPE), l'Agenzia delle Entrate ha modo di riscontrare l'errore anche prima rispetto alla presentazione della dichiarazione annuale.

CREDITO ANNUALE	risultante dalla dichiarazione risulterà inferiore in misura pari alla parte di versamento non effettuato (a livello mensile o trimestrale).				
TABELLA DI SINTESI UTILIZZO CREDITO IVA	Si riporta in seguito una tabella di sintesi di quanto riportato in precedenza sull'utilizzo del credito IVA a seconda del relativo importo.				
	IMPORTO CREDITO	FINO A 5.000 €	DA 5.000 A 50.000 €	DA 5.000 A 50.000 €	OLTRE 50.000 €
	PUNTEGGIO ISA	Non rilevante	Almeno 8 o 8,5	Inferiore a 8 o 8,5	Non rilevante
	OBBLIGO VISTO DI CONFORMITÀ	NO	NO	SI	SI
	UTILIZZO CREDITO DA	1° gennaio anno successivo ¹⁸	10° giorno successivo presentazione DR IVA	10° giorno successivo presentazione DR IVA	10° giorno successivo presentazione DR IVA

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,
Distinti saluti

¹⁸ anche senza presentazione dichiarazione IVA.

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti

Loro Sedi**OGGETTO: ENTI DEL TERZO SETTORE - TRASMISSIONE EROGAZIONI LIBERALI**

Entro il 16.03.2023 gli enti del terzo settore (ETS) **comunicano** all'Agenzia delle entrate i **dati** riguardanti le **erogazioni liberali in denaro ricevute**:

- ◆ **da persone fisiche,**
- ◆ **nel periodo di imposta 2022,**

ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi **precompilata**.

La **comunicazione è obbligatoria** per i soggetti con **volume di ricavi superiore a 220.000 euro**.

Di seguito si analizzano le principali novità e le modalità di invio della comunicazione.

ENTI TERZO SETTORE: TRASMISSIONE DATI EROGAZIONI LIBERALI	
PREMESSA	<p>Si allarga la platea degli Enti del terzo settore obbligati ad effettuare la comunicazione all'Agenzia delle Entrate delle erogazioni liberali in denaro eseguite dalle persone fisiche.</p> <p>L'invio dei dati, inizialmente facoltativo, è diventato obbligatorio a partire dall'anno d'imposta 2021, nei confronti dei soggetti per i quali dal bilancio di esercizio approvato nel 2021 risultano ricavi superiori a euro 1.000.000 e a partire dall'anno d'imposta 2022 nei confronti dei soggetti con ricavi superiori a 220.000 euro.</p>
AMBITO SOGGETTIVO	<p>Ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 03.02.2021, ha disciplinato la trasmissione dei dati relativi alle erogazioni liberali agli Enti del Terzo Settore a partire dall'anno d'imposta 2020.</p> <p>Gli enti interessati trasmettono entro il 16 marzo¹⁹ all'Agenzia delle Entrate una comunicazione contenente i dati relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili, eseguite nell'anno precedente da persone fisiche, con l'indicazione dei dati identificativi dei soggetti eroganti.</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> </div>

¹⁹ l'articolo 16-bis, comma 4 del D.L. 124/2019 stabilisce che "La trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente e alle spese sanitarie rimborsate, di cui all'articolo 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché dei dati relativi alle spese individuate dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, con scadenza al 28 febbraio, è effettuata entro il termine del 16 marzo".

	<p>Gli enti interessati alla trasmissione delle erogazioni ricevute sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ le organizzazioni non lucrative di utilità sociale²⁰ Onlus, ◆ le associazioni di promozione sociale²¹ Aps, ◆ le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico²² e ◆ le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
<p>NOVITA' 2022</p>	<p>Gli enti interessati sono obbligati ad inviare, entro il 16.03.2023, i dati relativi all'anno d'imposta 2022, se dal bilancio di esercizio²³, approvato nell'anno d'imposta cui si riferiscono i dati da trasmettere, risultano ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 220.000 euro.</p> <p> A decorrere dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea²⁴ ovvero dal periodo d'imposta successivo a quello di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, se successivo all'autorizzazione, le disposizioni del presente decreto si applicano agli Enti del Terzo settore destinatari delle erogazioni liberali²⁵.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; background-color: #e6f2ff; text-align: center;"> <p>PERIODO DI IMPOSTA 2022 e seguenti</p> </div> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 10px; padding: 10px; background-color: #f9f9f9; text-align: center;"> <p>invio dati erogazioni liberali obbligo con ricavi > 220 mila € facoltà con ricavi <= 220 mila €</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 20px;"> <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; background-color: #e6f2ff; text-align: center;"> <p>DA RUNTS</p> </div> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 10px; padding: 10px; background-color: #f9f9f9; text-align: center;"> <p>invio dati erogazioni liberali obbligo Enti Terzo settore</p> </div> </div>
<p>SANZIONI</p>	<p>In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, con un massimo di euro 50.000.</p> <p>Nei casi di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, entro i cinque successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la</p>

²⁰ di cui all'art. 10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

²¹ di cui all'art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

²² di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

²³ di cui all'art.13 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117

²⁴ di cui all'art. 101, comma 10, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117

²⁵ di cui all'art. 83 dello stesso decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117

	<p>sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000.</p>
<p>DONAZIONI E RESTITUZIONI</p>	<p>Nella comunicazione delle erogazioni liberali effettuate dalle persone fisiche, occorre indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ i donatori continuativi²⁶ che hanno fornito i propri dati anagrafici e ◆ gli altri donatori se dal pagamento risulta il codice fiscale del soggetto erogante. <p>Ogniqualevolta l'Ente abbia a disposizione i dati del codice fiscale del soggetto erogante, la trasmissione dell'erogazione liberale va effettuata all'Agenzia delle Entrate ai fini della dichiarazione precompilata, indipendentemente da come l'Ente abbia acquisito tale informazione.</p> <p>Non vanno invece indicati i dati delle erogazioni effettuate da chi si è limitato a raccogliere le donazioni effettivamente operate da altri soggetti come nel caso della presenza di una piattaforma di crowdfunding²⁷.</p> <p> Nelle comunicazioni vanno riportati esclusivamente i dati relativi alle erogazioni liberali effettuate tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento²⁸ (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari). Fa fede la data di effettuazione della donazione rispetto alla data di accredito sul conto dell'ente.</p> <p>La detrazione/deduzione non spetta invece per le erogazioni effettuate in contanti.</p> <p>Occorre far riferimento al soggetto che ha effettivamente sostenuto l'onere, pertanto, nel caso in cui i dati anagrafici dell'intestatario della carta di credito siano diversi rispetto ai dati anagrafici del donatore, si presume che l'onere sia stato sostenuto dal titolare della carta di credito.</p> <p>In caso di conto cointestato, se non è possibile²⁹ individuare colui che ha inteso effettuare la donazione e ha sostenuto l'onere, l'erogazione è divisa tra gli intestatari del conto al 50%. Se, invece, l'ente è in possesso dell'informazione relativa al soggetto che ha effettivamente sostenuto l'onere, dovrà comunicare soltanto tale codice fiscale con il relativo importo dell'erogazione liberale.</p> <p>Gli enti comunicano inoltre l'ammontare delle erogazioni liberali eventualmente restituite nell'anno precedente, con l'indicazione del soggetto a favore del quale è stata effettuata la restituzione e dell'anno nel quale è stata ricevuta l'erogazione rimborsata.</p>

²⁶ L'espressione "donatori continuativi" individua i donatori "fidelizzati" che donano in maniera ricorsiva, a nulla rileva il sistema di versamento utilizzato dal donatore. La ratio dell'inserimento di questa espressione, nel decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze del 3 febbraio 2021, con la specifica "che hanno fornito i propri dati anagrafici e dagli altri donatori qualora dal pagamento risulti il codice fiscale del soggetto erogante", è quella di agevolare i soggetti individuati da tale decreto prevedendo l'obbligo di comunicazione per quei donatori di cui gli stessi abbiano a disposizione i dati necessari a consentire la precompilazione della dichiarazione.

²⁷ art.1, comma 5 del Decreto 03.02.2021.

²⁸ previsti dall'art. 23 del D.lgs. 241/1997.

²⁹ in base ai documenti e alle informazioni disponibili.

<p>OPPOSIZIONE</p>	<p>I contribuenti che hanno effettuato le erogazioni liberali possono decidere di non rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati relativi a tali erogazioni e dei relativi rimborsi ricevuti e di non farli inserire nella propria dichiarazione precompilata³⁰. L'opposizione può essere esercitata con le due seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ comunicando l'opposizione direttamente al soggetto destinatario dell'erogazione liberale al momento di effettuazione dell'erogazione stessa, o comunque entro il 31 dicembre dell'anno in cui l'erogazione è stata effettuata; ◆ comunicando l'opposizione all'Agenzia delle entrate, dal 1° gennaio al 20 marzo dell'anno successivo a quello di effettuazione dell'erogazione, fornendo le informazioni con l'apposito modello di richiesta di opposizione. <p>La comunicazione può essere effettuata:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ inviando il modello di richiesta di opposizione via e-mail alla casella di posta elettronica dedicata: opposizioneutilizzoerogazioniliberali@agenziaentrate.it ◆ inviando il modello di richiesta di opposizione via fax: numero 0650762650.
<p>TRASMISSIONE TELEMATICA</p>	<p>Le comunicazioni sono effettuate, in via telematica, entro il 16 marzo con riferimento ai dati dell'anno precedente, tramite l'applicazione scaricabile dal Desktop telematico "Comunicazioni da Enti del Terzo settore".</p>

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,
Distinti saluti

³⁰ È comunque possibile inserire le erogazioni liberali per le quali è stata esercitata l'opposizione nella successiva fase di modifica o integrazione della dichiarazione precompilata, purché ne sussistano i requisiti per la detraibilità e/o deducibilità.

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti

Loro Sedi**OGGETTO: FONDO NUOVE COMPETENZE 2022 - 2023**

La legge di conversione del decreto Milleproroghe³¹ - tra le novità - ha **prorogato per tutto il 2023 l'operatività del Fondo Nuove Competenze anche incrementandone** le risorse disponibili. Per tutto il 2023, dunque, potranno essere aperte nuove finestre di accesso alla misura.

Inoltre, l'ANPAL, con un nuovo decreto³² del 24 febbraio scorso, **ha posticipato i termini dal 28 febbraio al 27 marzo 2023**, sia per la stipula degli **accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro** per realizzare percorsi formativi, **sia per la presentazione delle domande.**

Di seguito si analizzano le principali novità e le modalità di presentazione delle domande.

FONDO NUOVE COMPETENZE 2022 - 2023	
PREMESSA	<p>Il Fondo Nuove Competenze è uno strumento di politica attiva del lavoro cofinanziato dal Fondo sociale europeo, nato per contrastare gli effetti economici della pandemia da Covid 19.</p> <p>Il principale obiettivo è quello di offrire ai lavoratori:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ l'opportunità di acquisire nuove o maggiori competenze e ◆ dotarsi degli strumenti utili per adattarsi alle mutevoli condizioni del mercato di lavoro. <p>Il Fondo sostiene le imprese nel processo di adeguamento ai nuovi modelli organizzativi e produttivi, in risposta alle transizioni ecologiche e digitali, rimborsando il costo (compresi i contributi previdenziali e assistenziali) delle ore di lavoro in riduzione destinate alla frequenza di tali percorsi di sviluppo delle competenze dei lavoratori.</p> <p>Le agevolazioni sono cumulabili con quelle previste dai Fondi Interprofessionali, consentendo all'azienda di formare i propri lavoratori in modo del tutto gratuito.</p>
PRINCIPALI NOVITA' 2023	<p>Si estende per il 2023 l'operatività del Fondo nuove competenze e si incrementa la dotazione finanziaria del Fondo spostando al 27 marzo 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ sia il termine, scaduto lo scorso 31 dicembre, per la stipula degli accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro; ◆ sia il termine (che doveva scadere il 28.02.2023) per la presentazione delle istanze, corredate dall'accordo di rimodulazione inclusivo del progetto formativo.

³¹ Legge 24 febbraio 2023, n. 14, di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative".

³² Decreto n. 31 del 24 febbraio 2023

<p style="text-align: center;">AMBITO SOGGETTIVO</p>	<p>Possono presentare istanza di ammissione ai contributi tutti i datori di lavoro privati, incluse le società a partecipazione pubblica³³ che abbiano sottoscritto entro il 27 marzo 2023 accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro finalizzati a percorsi formativi di accrescimento delle professionalità dei lavoratori in specifici ambiti da realizzarsi anche nel corso dell'annualità 2023.</p> <p>Sempre entro il 27 marzo 2023 i datori di lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ devono essere in regola sotto il profilo contributivo, fiscale e assistenziale; ◆ non devono trovarsi in condizione di liquidazione, fallimento, cessazione di attività, concordato preventivo o in procedimenti finalizzati alla dichiarazione di una di tali situazioni; ◆ non devono avere contenziosi giudiziari o stragiudiziali con ANPAL riguardanti contributi pubblici. Si intendono per società a partecipazione pubblica, le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico.
<p style="text-align: center;">AMBITO OGGETTIVO</p>	<p>Il progetto formativo è indirizzato all'accrescimento delle competenze del lavoratore, individuabili nelle classificazioni internazionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ con riferimento ai processi nell'ambito della transizione digitale: <ul style="list-style-type: none"> ✓ competenze digitali di base³⁴ ✓ competenze digitali specialistiche³⁵ ◆ con riferimento ai processi nell'ambito della transizione ecologica³⁶. <p>Il progetto formativo deve inoltre dare evidenza delle modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ di valorizzazione del patrimonio di competenze possedute dal lavoratore; ◆ di personalizzazione dei percorsi di apprendimento, sulla base delle valutazioni in ingresso, a partire dalla progettazione per competenze degli interventi coerente con gli standard professionali di qualificazione definiti nell'ambito del Repertorio nazionale (art. 8 del decreto legislativo n. 13 del 2013). <p>Non sono ammesse modifiche ai progetti presentati.</p>
<p style="text-align: center;">ACCORDI COLLETTIVI PER RIMODULAZIONE DEGLI ORARI DI LAVORO</p>	<p>Ai fini dell'ammissibilità al contributo è necessario che vengano sottoscritti accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro che servono a rispondere alle esigenze dei datori di lavoro a seguito di mutate esigenze organizzative e produttive o per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori.</p> <p>In particolare, l'accordo collettivo di rimodulazione dell'orario di lavoro deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ essere stato sottoscritto in data successiva alla pubblicazione del decreto interministeriale 22 settembre 2022, avvenuta il 3 novembre 2022, e non oltre 27

³³ di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016,

³⁴ Per le quali il quadro di riferimento è costituito dal modello europeo «DigComp 2.1», sviluppato Joint Research Center della Commissione Europea, di cui all'allegato A dell'avviso pubblico fondo nuove competenze.

³⁵ Per le quali il quadro di riferimento è costituito dalla classificazione europea contenuta nella norma UNI EN 16234-1 «e-Competence Framework 3.0», di cui all'allegato B dell'avviso pubblico fondo nuove competenze.

³⁶ di cui alle lettere b) e f) del par. 5, potranno riguardare lo sviluppo e l'accrescimento delle abilità/competenze identificate dalla Commissione Europea quali utili alla transizione ecologica nell'ambito della classificazione European Skills, Competences, Qualifications and Occupations (ESCO), di cui all'Allegato C dell'avviso pubblico fondo nuove competenze.

	<p>marzo 2023 e deve prevedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ il numero dei lavoratori coinvolti nell'intervento; ✓ il numero di ore dell'orario di lavoro da destinare al progetto formativo, considerato che il limite minimo delle ore per ogni lavoratore è di 40 mentre il limite massimo è pari a 200; ✓ il periodo entro il quale realizzare le attività formative che, unitamente alla relativa rendicontazione, dovranno concludersi entro e non oltre 150 giorni dalla data di comunicazione di approvazione dell'istanza; ✓ i processi in funzione dei quali è necessario l'aggiornamento delle professionalità dei lavoratori a seguito della transizione digitale ed ecologica; ✓ il progetto formativo che individui i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze. 				
<p>PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</p>	<p>Le domande per accedere al Fondo Nuove Competenze devono essere presentate – come già accadeva dal 2021 – tramite la modalità online. Il servizio è raggiungibile in MyANPAL, dal menu “Servizi attivi”.</p> <p>Le aziende devono effettuare l'accesso a MyANPAL con Spid.</p>				
<p>VALUTAZIONE E APPROVAZIONE DELLE ISTANZE</p>	<p>L'Anpal valuterà e approverà le domande seguendo l'ordine cronologico. Le verifiche riguarderanno i seguenti campi:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">Il rispetto dei termini e delle modalità, come previsto dall'Avviso</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">La conformità delle istanze, che dovranno essere presentate dal legale rappresentante o da un suo delegato, con allegato l'accordo collettivo stipulato nei termini e secondo i requisiti prescritti dall'Avviso</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">La regolarità del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (DURC) da parte del datore di lavoro</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Se la documentazione si dovesse rivelare incompleta, l'Anpal potrà, una sola volta, richiedere integrazioni e/o chiarimenti ed il datore di lavoro dovrà rispondere entro il termine perentorio di 15 giorni di calendario, altrimenti la domanda sarà rigettata</td> </tr> </table> <p>Successivamente l'Anpal chiederà un parere sul progetto alla Regione o alla Provincia autonoma nella quale si trovano i lavoratori coinvolti nell'intervento formativo. Le Regioni avranno 10 giorni di tempo per rispondere, altrimenti si applicherà la regola del silenzio assenso. Ricevuto l'esito, l'Anpal invierà il progetto formativo al Fondo Paritetico interprofessionale che avrà 30 giorni di calendario per verificare e comunicare ad Anpal:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ l'adesione al fondo da parte del datore di lavoro; ◆ la corrispondenza del progetto formativo rispetto a quello oggetto di finanziamento da parte del fondo interprofessionale; ◆ il finanziamento dell'intero progetto presentato. <p>Nel caso in cui il fondo interprofessionale abbia dato riscontro negativo, l'istanza sarà gestita come quelle presentate da datori di lavoro non aderenti ad alcun fondo interprofessionale</p>	Il rispetto dei termini e delle modalità, come previsto dall'Avviso	La conformità delle istanze, che dovranno essere presentate dal legale rappresentante o da un suo delegato, con allegato l'accordo collettivo stipulato nei termini e secondo i requisiti prescritti dall'Avviso	La regolarità del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (DURC) da parte del datore di lavoro	Se la documentazione si dovesse rivelare incompleta, l'Anpal potrà, una sola volta, richiedere integrazioni e/o chiarimenti ed il datore di lavoro dovrà rispondere entro il termine perentorio di 15 giorni di calendario, altrimenti la domanda sarà rigettata
Il rispetto dei termini e delle modalità, come previsto dall'Avviso					
La conformità delle istanze, che dovranno essere presentate dal legale rappresentante o da un suo delegato, con allegato l'accordo collettivo stipulato nei termini e secondo i requisiti prescritti dall'Avviso					
La regolarità del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (DURC) da parte del datore di lavoro					
Se la documentazione si dovesse rivelare incompleta, l'Anpal potrà, una sola volta, richiedere integrazioni e/o chiarimenti ed il datore di lavoro dovrà rispondere entro il termine perentorio di 15 giorni di calendario, altrimenti la domanda sarà rigettata					

	L'esito delle verifiche determinerà l'approvazione o il rigetto della domanda: in entrambi i casi il richiedente sarà informato attraverso la piattaforma informatica del Fondo.
SANZIONI	L' Anpal , con il supporto dell' Ispettorato nazionale del lavoro , può effettuare (sia a campione che in loco) verifiche e controlli in qualsiasi momento e fase di realizzazione delle attività e può disporre la revoca parziale o totale dello stesso, anche dopo l'erogazione del contributo.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,
Distinti saluti

CREDITI D'IMPOSTA ACQUISTO DI PRODOTTI ENERGETICI 2022 COMUNICAZIONE ENTRO IL 16 MARZO 2023

Nel corso del 2022 sono stati introdotti **diversi crediti d'imposta** per attenuare i rincari delle **spese di energia e gas gravanti sulle imprese**.

L'Agenzia delle Entrate³⁷ ha definito il **contenuto e le modalità** di trasmissione della **Comunicazione dei crediti d'imposta maturati nel 2022** in relazione alle spese sostenute per l'acquisto dei prodotti energetici.

In particolare, le imprese beneficiarie che intendono **utilizzare in compensazione i crediti d'imposta maturati nel 2022**, dovranno presentare un'apposita **comunicazione** alle Entrate **entro il 16.03.2023**.

Il modello di Comunicazione è stato successivamente aggiornato³⁸ a seguito della proroga³⁹ al 30.06.2023 del termine di utilizzo del credito d'imposta carburante relativo al terzo trimestre 2022 a favore delle imprese agricole / della pesca.

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo nel dettaglio il **contenuto e le modalità di presentazione** della comunicazione.

INDICE DELLE DOMANDE

1. **Quali** sono i **crediti di imposta oggetto** della **comunicazione**?
2. **Quali** sono i **termini** e le **modalità** di **presentazione della comunicazione**?
3. **Quali** sono i **termini di utilizzo in compensazione** dei crediti di imposta?
4. **Quando** si è **esonerati** dall'invio della comunicazione?
5. **Quali** sono le **modalità** di compilazione del modello?

³⁷ Con il [Provvedimento del 16.02.2023 n. 44905](#).

³⁸ Con il [Provvedimento del 01.03.2023 n. 56785](#).

³⁹ Proroga disposta dalla conversione in legge del decreto Milleproroghe 2023.

DOMANDE E RISPOSTE

D.1. QUALI SONO I CREDITI DI IMPOSTA OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE?

R.1. Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate ha per oggetto i seguenti **crediti d'imposta maturati nel 2022** per l'acquisto di prodotti energetici:


- ◆ crediti d'imposta per l'acquisto di **energia elettrica e gas naturale**⁴⁰, relativi al **mese di dicembre 2022**;
- ◆ crediti d'imposta per l'acquisto di **energia elettrica e gas naturale**⁴¹, relativi ai **mesi di ottobre e novembre 2022**;
- ◆ crediti d'imposta per l'acquisto di **energia elettrica e gas naturale**⁴², relativi al **terzo trimestre 2022**;
- ◆ credito d'imposta a favore delle imprese **esercenti attività agricola e della pesca e l'attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61**, in relazione alla spesa sostenuta per l'**acquisto di carburante** effettuato nel **quarto trimestre 2022**⁴³;
- ◆ credito d'imposta a favore delle **imprese agricole e della pesca** relativamente **all'acquisto di carburante del terzo trimestre 2022**⁴⁴;

D.2. QUALI SONO I TERMINI E LE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE?

R.2. La **Comunicazione** dei crediti d'imposta energetici spettanti va **presentata all'Agenzia delle Entrate dal 16.02.2023 al 16.03.2023**.



La comunicazione può ricomprendere **esclusivamente i crediti energetici** spettanti (e non ancora utilizzati) per il **terzo e quarto trimestre 2022**.



L'Agenzia delle Entrate ha approvato il "**Modello per la comunicazione dei crediti d'imposta maturati in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di prodotti energetici**" con le relative istruzioni di compilazione.

⁴⁰ di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 176 del 2022.

⁴¹ di cui all'articolo 1, commi 1, primo e secondo periodo, 2, 3 e 4, del citato decreto-legge n. 144 del 2022.

⁴² di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142.

⁴³ di cui all'articolo 2 del decreto-legge del 23.09.2022 n. 144, in base al quale alle imprese esercenti attività agricola e della pesca e alle imprese esercenti l'attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61 è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle predette attività, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel quarto trimestre solare dell'anno 2022. Il contributo di cui al comma 1 è, altresì, riconosciuto alle imprese esercenti attività agricola e della pesca in relazione alla spesa sostenuta nel quarto trimestre solare dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali.

⁴⁴ di cui all'articolo 7 del decreto-legge del 09.08.2022 n. 115.

MODELLO E ISTRUZIONI

(il fac-simile non va utilizzato per la presentazione della comunicazione)

Il **Modello è stato aggiornato** dall'Agenzia delle Entrate⁴⁵, per consentire l'acquisizione delle comunicazioni relative **all'ulteriore credito d'imposta spettante per l'acquisto di carburanti, da parte dei soggetti che esercitano attività agricola e della pesca, per il terzo trimestre 2022.**

L'aggiornamento riguarda in particolare, il **quadro "B"** del modello di comunicazione, dove sono indicati i crediti d'imposta e i relativi requisiti.

Il Modello va **inviato dal beneficiario** dei crediti d'imposta:

- ◆ **direttamente**,
- ◆ oppure **avvalendosi di un soggetto incaricato** della trasmissione delle dichiarazioni⁴⁶,

e può essere:

- ◆ **compilata** con il **software** disponibile nella scheda ["Software per la comunicazione dei crediti d'imposta maturati nel 2022"](#) e poi **inviata tramite i servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate,
- ◆ oppure **compilata e inviata** tramite il **servizio web** disponibile [nell'area riservata](#) del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, seguendo il percorso: "Servizi - Agevolazioni - Crediti d'imposta maturati in relazione alle spese sostenute per l'acquisto dei prodotti energetici".

A seguito dell'invio del Modello viene **rilasciata una ricevuta** che ne **attesta la presa in carico**, ovvero lo **scarto**, con l'indicazione delle relative motivazioni; la ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso il Modello, nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Per ciascun credito d'imposta, il beneficiario può inviare **una sola comunicazione valida**, per l'**intero importo del credito maturato nel periodo di riferimento**, al lordo dell'**eventuale ammontare già utilizzato** in compensazione⁴⁷ (modello F24) **fino alla data della comunicazione stessa.**



Eventuali **successive comunicazioni** dello stesso soggetto per il medesimo credito **saranno scartate, salvo** che la precedente comunicazione non **sia stata annullata.**

I **oggetti localizzati nei comuni di Livigno e Campione d'Italia, non titolari di partita Iva** inviano il modello all'indirizzo PEC cop.Cagliari@pce.agenziaentrate.it.

Il modello, debitamente compilato, deve essere sottoscritto con firma digitale dal soggetto beneficiario dei crediti d'imposta o dal suo rappresentante.

In alternativa, il modello può essere sottoscritto con firma autografa, scansionato e trasmesso al suddetto indirizzo PEC unitamente alla copia di un documento di riconoscimento in corso di

⁴⁵ Con il [Provvedimento del 01.03.2023 n. 56785](#).

⁴⁶ di cui all'art. 3, comma 3 del D.P.R. 322/1998 e successive modificazioni.

⁴⁷ ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

validità. Il modello può essere trasmesso anche tramite un intermediario appositamente delegato.


I modelli inviati tramite PEC riferiti a soggetti titolari di partita Iva saranno respinti.

D.3. QUALI SONO I TERMINI DI UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEI CREDITI DI IMPOSTA?

R.3. Come abbiamo visto, la comunicazione **deve essere inviata entro il 16.03.2023 a pena di decadenza** dal diritto alla fruizione del credito residuo.

Il **mancato invio di una valida comunicazione determina l'impossibilità di utilizzare il credito in compensazione** c.d. "orizzontale"⁴⁸ (modello F24) **a partire dal 17.03.2023.**

Pertanto, i **crediti d'imposta** potranno essere **utilizzati in compensazione a partire dal 17 marzo 2023 ed entro i seguenti termini:**



Ai fini dell'**utilizzo del credito in compensazione**, il modello F24 è presentato **esclusivamente tramite i servizi telematici** resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.



Nel caso in cui l'ammontare del credito utilizzato in compensazione risulti **superiore all'importo comunicato**, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo **modello F24 verrà scartato**. Lo scarto sarà comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite **apposita ricevuta** consultabile mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

D.4. QUANDO SI È ESONERATI DALL'INVIO DELLA COMUNICAZIONE?

R.4. La Comunicazione **non deve essere inviata** nel caso in cui il **beneficiario** abbia:

- ◆ già **interamente utilizzato** il credito maturato in compensazione tramite modello F24;

⁴⁸ ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

- ♦ già **comunicato all'Agenzia delle Entrate la cessione del credito**, pena lo scarto della comunicazione stessa, a meno che la comunicazione della cessione non sia stata annullata, oppure il cessionario non abbia rifiutato il credito⁴⁹.



L'invio della comunicazione **non esclude la possibilità** di **inviare successivamente** la comunicazione della cessione del credito⁵⁰.

D.5. QUALI SONO LE MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO?

R.5. Il modello è composto dai seguenti quadri:

- ♦ **frontespizio**,
- ♦ **quadro A** – comunicazione dei crediti maturati,
- ♦ **quadro B** – dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Vediamo sinteticamente i dati che devono essere inseriti nei principali campi, rinviando alle [istruzioni di compilazione](#).

Il **frontespizio** è composto delle seguenti sezioni.

COMPOSIZIONE DEL FRONTESPIZIO	
DATI DEL BENEFICIARIO DEI CREDITI D'IMPOSTA	<p>In cui deve essere indicato il codice fiscale del soggetto beneficiario del credito d'imposta (persona fisica ovvero soggetto diverso da persona fisica, es. società di persone, società di capitali, ecc.), titolare di partita IVA, che comunica l'ammontare dei crediti maturati. Da notare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ per i crediti di cui ai codici 6968, 6983 e 6993, il codice fiscale del beneficiario deve essere presente nell'elenco delle imprese energivore per l'anno 2022, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017. ♦ per i crediti di cui ai codici 6969, 6984 e 6994, il codice ATECO del beneficiario, comunicato all'Agenzia delle entrate con il modello AA7/AA9, ai sensi dell'articolo 35 del DPR n. 633/1972, deve essere compreso in una delle classi (4 cifre) indicate nell'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541. ♦ per il credito di cui al codice 6987, il codice ATECO del beneficiario, comunicato all'Agenzia delle entrate con il modello AA7/AA9, ai sensi dell'articolo 35 del DPR n. 633/1972, deve essere compreso nella sezione A (agricoltura, silvicoltura e pesca).
DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE	<p>Da compilare come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ se il beneficiario è un soggetto diverso da persona fisica, deve essere indicato il codice fiscale della persona fisica che ne ha la rappresentanza legale e che firma la comunicazione (es. rappresentante legale della società), inserendo il valore '1'

⁴⁹ ai sensi del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 253445 del 30 giugno 2022 e successive modificazioni.

⁵⁰ ai sensi del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 253445 del 30.06.2022 e successive modificazioni.

	<p>nella casella denominata "Codice carica";</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ se il beneficiario è una persona fisica, deve essere indicato il codice fiscale dell'eventuale rappresentante legale di minore/interdetto, inserendo il valore '2' nella casella denominata "Codice carica".
SOTTOSCRIZIONE	In cui il beneficiario o il rappresentante firmatario della comunicazione devono apporre la propria firma e riportare nell'apposito campo la data di sottoscrizione.

QUADRO A - COMUNICAZIONE DEI CREDITI MATURATI

Nel **presente quadro** devono essere indicati, per **ciascuna tipologia di credito**:

- ◆ il **codice identificativo del credito**;
- ◆ l'**importo della spesa agevolata** (Importo di riferimento);
- ◆ l'**ammontare del credito maturato**, in base alla **percentuale** spettante.

Nella Tabella seguente riportiamo i **codici identificativi dei crediti d'imposta** con la relativa descrizione e **la percentuale** del credito spettante per ciascun codice identificativo.

CODICE CREDITO DA UTILIZZARE IN F24	TIPOLOGIA DEL CREDITO D'IMPOSTA	IMPORTO CREDITO MATURATO NEL PERIODO DI RIFERIMENTO
6968	credito d'imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022)	pari al 25% dell'importo della spesa agevolata
6969	credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022)	pari al 25% dell'importo della spesa agevolata
6970	credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022)	pari al 15% dell'importo della spesa agevolata
6971	credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022)	pari al 25% dell'importo della spesa agevolata
6972	Credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca (terzo trimestre 2022)	pari al 20% dell'importo della spesa agevolata
6983	credito d'imposta a favore delle imprese energivore (ottobre e novembre 2022)	pari al 40% dell'importo della spesa agevolata
6984	credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022)	pari al 40% dell'importo della spesa agevolata
6985	credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre e novembre 2022)	pari al 30% dell'importo della spesa agevolata
6986	credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022)	pari al 40% dell'importo della spesa agevolata

6987	credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca (quarto trimestre 2022)	pari al 20% dell'importo della spesa agevolata
6993	Credito d'imposta a favore delle imprese energivore (dicembre 2022)	pari al 40% dell'importo della spesa agevolata
6994	Credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (dicembre 2022)	pari al 40% dell'importo della spesa agevolata
6995	Credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (dicembre 2022)	pari al 30% dell'importo della spesa agevolata
6996	Credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (dicembre 2022)	pari al 40% dell'importo della spesa agevolata

Di seguito si riporta un **esempio pratico** di come debba essere compilato il quadro A del modello di comunicazione.

Ipotizziamo che la società Alfa srl (**non energivora**) possa beneficiare dei **seguenti crediti d'imposta**:

- ◆ **credito di 1.500 euro** per i consumi di energia del **terzo trimestre 2022**;
- ◆ **credito di 1.200 euro** per i consumi di energia dei mesi di **ottobre e novembre 2022**;
- ◆ **credito di 600 euro** per i consumi di energia del mese di **dicembre 2022**.

Relativamente al credito d'imposta di 1.500 euro del terzo trimestre 2022, **1.300 euro sono già stati utilizzati in compensazione F24 il 16 dicembre 2022**, mentre i restanti **200 euro** si prevede di utilizzarli in compensazione il 16 aprile 2023. Di conseguenza, non essendo stato ancora utilizzato interamente, il credito d'imposta del terzo trimestre 2022 dovrà essere riportato per il suo intero ammontare, al **lordo di quanto già utilizzato** in compensazione.

La Comunicazione dovrà quindi esser compilata in questo modo:

QUADRO A - COMUNICAZIONE DEI CREDITI MATURATI

Mod. n.

(compilare un solo rigo per ciascuna tipologia di credito)

		Codice fiscale del beneficiario dei crediti										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	1
Codice credito	Descrizione credito maturato											
6970	credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) – articolo 6, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;											
		Importo di riferimento					Importo credito maturato					
		10.000,00					1.500,00					
Codice credito	Descrizione credito maturato											
6985	credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre e novembre 2022) – articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;											
		Importo di riferimento					Importo credito maturato					
		4.000,00					1.200,00					
Codice credito	Descrizione credito maturato											
6995	credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (dicembre 2022) – articolo 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;											
		Importo di riferimento					Importo credito maturato					
		2.000,00					600,00					

QUADRO B – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

Nel **quadro B (dichiarazione sostitutiva di atto notorio)**, il soggetto beneficiario del credito o il suo rappresentante sono tenuti a rilasciare la dichiarazione prevista per le tipologie di credito indicate nel quadro A, **barrando la relativa casella**.

Tale dichiarazione sostitutiva⁵¹ viene rilasciata **apponendo la firma nell'apposito campo**, con l'avvertenza che, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, si applicano le **sanzioni penali** appositamente previste⁵².

Nel caso in cui il beneficiario intenda **rettificare** la comunicazione inviata, deve **richiederne l'annullamento** e poi trasmettere, entro i termini suindicati, una nuova comunicazione. La comunicazione non deve essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia **già interamente utilizzato il credito maturato** in compensazione tramite modello F24.

⁵¹ è resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

⁵² dall'articolo 76 del citato D.P.R. n. 445 del 2000.

PRASSI DELLA SETTIMANA

PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Provvedimento 61196 del 06.03.2023](#)

Comunicazione per la **promozione dell'adempimento spontaneo** nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA per i quali emergono **tardività nella trasmissione delle fatture elettroniche e dei corrispettivi** giornalieri telematici.

RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Risoluzione 14/E del 6 marzo 2023](#)

Istituito il codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, **dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF** ai sensi dell'articolo 24-bis del TUIR (**regime opzionale d'imposta sostitutiva dell'IRPEF sui redditi prodotti all'estero**, rivolto esclusivamente alle persone fisiche in possesso dei requisiti previsti, che trasferiscono la residenza fiscale da un Paese estero in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del TUIR) – **Revoca dell'opzione**

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Le **Risposte** alle istanze di interpello **pubblicate** nel mese di **MARZO 2023**, dalla **n. 238** del 03.03.2023 alla **n. 247** dell'08.03.2023 sono consultabili direttamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate ai seguenti link:

✓ [Risposte alle istanze di interpello di Marzo](#)

LO SCADENZARIO DAL 10.03.2023 AL 24.03.2023

Mercoledì 15 marzo 2023

I **soggetti IVA** devono procedere **all'emissione e registrazione delle fatture differite** relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti, tra i quali è effettuata l'operazione, nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel **mese solare precedente**.

Mercoledì 15 marzo 2023

Le Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco che hanno effettuato l'opzione per il **regime fiscale agevolato** di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, devono provvedere **all'annotazione**, anche con unica registrazione, **dell'ammontare dei corrispettivi** e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di **attività commerciali**, con **riferimento al mese precedente**, nel Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997 (Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91), opportunamente integrato.

Giovedì 16 marzo 2023

I soggetti che **esercitano attività di intrattenimento** o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, devono provvedere al **versamento dell'imposta sugli intrattenimenti** relativi alle **attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente**. Il versamento va effettuato tramite **modello F24** con modalità telematiche.

Giovedì 16 marzo 2023

Banche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati **che intervengono nell'esecuzione di transazioni finanziarie**, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, **nonché i notai che intervengono nella formazione o nell'autentica** di atti riferiti alle medesime operazioni **devono versare la "Tobin Tax"** relativa ai **trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari**

partecipativi, nonché di **titoli rappresentativi** dei predetti strumenti, effettuati **nel mese precedente**, tramite modello F24 con modalità telematiche.

L'adempimento riguarda anche i contribuenti che effettuano transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari né di notai.

Giovedì **16 marzo 2023**

I **sostituti d'imposta** devono **versare le ritenute operate** nel mese di **febbraio 2023** sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi, tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente o tramite intermediario abilitato.

Giovedì **16 marzo 2023**

I **sostituti d'imposta** devono provvedere al **versamento dell'imposta sostitutiva** dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, **nel mese di febbraio 2023**, in relazione a **incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione**, tramite Modello F24 con modalità telematiche.

Giovedì **16 marzo 2023**

I soggetti residenti che **esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici** mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono versare **la ritenuta del 21%** operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel **mese di febbraio 2023** relativi a **contratti di locazione breve**, tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario.

Giovedì **16 marzo 2023**

I **Condomini**, in qualità di sostituti d'imposta **che hanno operato ritenute a titolo di acconto sui corrispettivi pagati nel mese precedente** per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa, **devono versarle** con modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.

Giovedì **16 marzo 2023**

I **contribuenti Iva mensili** devono versare l'imposta dovuta **per il mese di febbraio** (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell'imposta relativa al secondo mese precedente), utilizzando il modello F24 con modalità

telematiche.

Giovedì **16 marzo 2023**

I soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono provvedere alla **liquidazione e versamento dell'Iva** relativa al **mese precedente**, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

Giovedì **16 marzo 2023**

Versamento in **unica soluzione del saldo Iva** relativa al periodo d'imposta 2022 risultante dalla dichiarazione annuale o, nel caso in cui il contribuente scelga il pagamento rateale, **della 1° rata dell'IVA** senza interessi (a partire dalla seconda rata si dovrà corrispondere un interesse pari allo 0,33% mensile e il numero delle rate deve essere al massimo pari a 9, cioè la rateizzazione deve, in ogni caso, concludersi entro il mese di novembre 2023), tramite modello F24 con modalità telematiche.

Giovedì **16 marzo 2023**

Gli **enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato** tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva, e **le pubbliche amministrazioni e le società** che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate ai fini Iva (articolo 5, comma 01, Dm 23 gennaio 2015), devono **versare l'Iva dovuta a seguito di scissione dei pagamenti** relativa al **mese precedente**.

Giovedì **16 marzo 2023**

Le **Società capitali** devono versare la **tassa annuale di Concessione Governativa per la bollatura e numerazione dei registri** tenuti da esercenti impresa soggetti ad IVA, dovuta in misura forfetaria, tramite Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario.

Giovedì **16 marzo 2023**

I soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.) devono versare le ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R.

effettuate nel **mese precedente**, tramite Modello F24 con modalità telematiche.

Giovedì **16 marzo 2023**

Le **imprese di assicurazione** devono effettuare il versamento delle **ritenute alla fonte su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31/12/2000, escluso l'evento morte, corrisposti o maturati nel mese precedente**, tramite Modello F24 con modalità telematiche.

Giovedì **16 marzo 2023**

Banche e Poste italiane Spa devono **versare le ritenute sui bonifici effettuati nel mese precedente** dai contribuenti che intendono beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta.

Giovedì **16 marzo 2023**

I sostituti d'imposta devono **trasmettere telematicamente** all'Agenzia delle Entrate le **Certificazioni Uniche relative alle ritenute versate** per conto dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi e dei percettori di redditi diversi **per l'anno 2022**, il termine è fissato al 16 marzo 2023 (31 ottobre per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata). Sempre entro lo stesso termine I sostituti d'imposta devono consegnare agli interessati della Certificazione Unica (c.d. CU 2023) contenente i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nel 2022, mediante invio postale o consegna diretta.

Giovedì **16 marzo 2023**

La "**Certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati corrisposti**" e delle ritenute effettuate nel 2022 (c.d. CUPE) **deve essere rilasciata**, entro il 16 marzo, ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti. La Cupe può essere rilasciata anche ai soggetti non residenti in Italia percettori di utili o proventi che scontano la ritenuta a titolo d'imposta o l'imposta sostitutiva.

Giovedì **16 marzo 2023**

Le associazioni di promozione sociale, le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di

interesse artistico, storico e paesaggistico e le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, in via facoltativa, una **comunicazione** contenente **i dati relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili, eseguite nell'anno precedente da persone fisiche.**

La comunicazione va effettuata utilizzando il **servizio telematico Entratel o Fisconline**, in relazione ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni, utilizzando i software di controllo e di predisposizione dei file messi a disposizione gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate. Gli enti possono avvalersi anche degli intermediari abilitati (D.P.R. n. 322/1998, articolo 3, commi 2-bis e 3).

Giovedì **16 marzo 2023**

I soggetti che erogano **mutui agrari e fondiari** devono comunicare all'Anagrafe tributaria, per tutti i soggetti del rapporto, i dati relativi alle quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui agrari e fondiari, **relativi all'anno 2022**, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, avvalendosi del servizio telematico Fisconline o Entratel e utilizzando i prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate.

Giovedì **16 marzo 2023**

Le imprese assicuratrici (nonché le aziende, gli istituti, gli enti e le società, già obbligati alla comunicazione all'Anagrafe tributaria, prevista dall'articolo 7 del Dpr 605/1973) comunicano, entro il 16 marzo, **i dati dell'anno precedente** relativi:

- ◆ ai premi di assicurazione detraibili per tutti i soggetti del rapporto
- ◆ ai contratti di assicurazione - con esclusione di quelli relativi alla responsabilità civile e all'assistenza e garanzie accessorie - per i soggetti contraenti.

Le comunicazioni vanno effettuate utilizzando il Sistema di Interscambio Dati (SID), utilizzando i software di controllo e di predisposizione dei file messi gratuitamente a disposizione dall'Agenzia delle

Entrate.

Giovedì 16 marzo 2023

Le **forme pensionistiche complementari** devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate la comunicazione con i **dati relativi ai contributi versati direttamente dai propri iscritti nel 2022**. Non vanno comunicati, pertanto, i dati relativi ai contributi versati indirettamente, cioè tramite il sostituto d'imposta.

Giovedì 16 marzo 2023

I **soggetti che emettono fatture relative a spese funebri** sostenute in dipendenza della morte di persone comunicano all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese **sostenute nell'anno 2022**, con riferimento a ciascun decesso.

Giovedì 16 marzo 2023

Gli **asili nido pubblici e privati e gli altri soggetti** a cui sono versate le rette, devono comunicare all'Anagrafe tributaria, con riferimento a ciascuno iscritto, i dati relativi alle spese per la frequenza degli asili nido e per i servizi formativi infantili ("sezioni primavera") **sostenute dai genitori nell'anno 2022**.

Con la stessa comunicazione e con riferimento ai dati relativi all'anno precedente, i soggetti che erogano rimborsi riguardanti le citate rette trasmettano in via telematica all'Agenzia delle entrate, con riferimento a ciascun iscritto all'asilo nido, una comunicazione contenente i dati dei rimborsi delle rette, con l'indicazione dell'anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata.

Giovedì 16 marzo 2023

Gli **istituti scolastici** inviano all'Agenzia delle Entrate una comunicazione contenente i dati relativi alle spese per istruzione scolastica e alle erogazioni liberali ricevute, sostenute nell'anno d'imposta precedente da parte delle persone fisiche. Con la stessa comunicazione, gli istituti scolastici trasmettono, sempre in via telematica, all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai rimborsi delle spese scolastiche e alle erogazioni liberali restituite ai soggetti persone fisiche. L'invio della comunicazione **è diventato obbligatorio a partire dal 2022**.

Giovedì 16 marzo 2023

Le **università statali e non statali** comunicano all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle **spese sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria del 2022**.

Le spese universitarie sono comunicate al netto dei relativi rimborsi e contributi, mentre sono indicati separatamente i rimborsi erogati nell'anno d'imposta ma riferiti a spese sostenute in anni d'imposta precedenti.

Giovedì **16 marzo 2023**

Gli Iscritti agli Albi professionali dei veterinari, le strutture autorizzate alla vendita al dettaglio di medicinali veterinari, devono trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria dei **dati delle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche nell'anno 2022** riguardanti le tipologie di animali individuate dal regolamento di cui al D.M. 6 giugno 2001, n. 289, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, esclusivamente in via telematica, registrandosi sul sito internet www.sistemats1.sanita.finanze.it/wps/portal.

Giovedì **16 marzo 2023**

Banche e Poste Italiane S.p.a. e altri istituti di credito presso i quali sono disposti i **bonifici di pagamento per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio** edilizio e/o di riqualificazione energetica degli edifici, devono inviare la comunicazione, riferita ai dati del 2022, delle informazioni relative al mittente, ai beneficiari della **detrazione e ai destinatari dei pagamenti effettuati tramite bonifici bancari**, ai fini del riconoscimento della detrazione di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 449 del 1997 (vale a dire detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio e/o di riqualificazione energetica degli edifici), esclusivamente in via telematica.

DISCLAIMER

Lo studio Sistemassociati desidera precisare che il presente documento informativo deve essere considerato esclusivamente quale guida generale agli argomenti trattati. Le indicazioni in esso contenute sono state inserite sulla base delle informazioni disponibili al momento della sua elaborazione e potrebbero essere soggette ad eventuali integrazioni e/o aggiornamenti. Tali informazioni non possono in nessun caso essere considerate un parere professionale dello Studio sugli argomenti trattati. Lo studio Sistemassociati non assume alcuna responsabilità in merito alle azioni ed ai comportamenti eventualmente intrapresi dai clienti sulla base delle informazioni contenute nel presente documento.

Restando a Vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse rendersi necessario, cogliamo l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.



seguici su LinkedIn



sistemassociati.it/blog



sistemassociati.it